



Il crocifisso nelle scuole pubbliche “non viola il diritto dei genitori ad educare i figli in base alle proprie convinzioni religiose” (sentenza della Corte Europea dei diritti umani, 18 marzo 2011)

Sentenza 18 marzo 2011, n. 30814/06

Grand Chamber European Court of Human Rights.

Lautsi and Others v. Italy

Data: 18 marzo 2011

Abstract: La presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori ad educare i figli in base alle proprie convinzioni religiose (art. 2 del protocollo addizionale n. 1 alla CEDU).

L'esposizione del crocifisso nelle aule non comporta necessariamente un'influenza di carattere religioso sugli alunni, tale da mettere in discussione la libertà dei genitori ad educare la prole conformemente alle proprie credenze e la percezione soggettiva nei confronti del simbolo religioso non è sufficiente a dimostrare una violazione di tale libertà.

Attraverso la previsione del crocifisso nelle scuole pubbliche, lo Stato italiano attribuisce una particolare rilevanza e visibilità alla religione cattolica, in forza della sua presenza storica nel Paese, ma ciò non può essere considerato un indottrinamento né una restrizione delle libertà dei genitori ex art. 2 prot. add. n. 1. Infatti, accanto alla presenza del crocifisso, occorre considerare che la scuola italiana garantisce il pluralismo religioso, che non vi è un sistema di istruzione religiosa obbligatorio e che l'educazione dei figli in base alle credenze dei genitori è comunque assicurata; niente porta a pensare che vi sia intolleranza o mancanza di rispetto per gli alunni non cristiani o non credenti. Il crocifisso, inoltre, è un simbolo “passivo”, che non può avere un'influenza sugli studenti simile a quella di un proselitismo attivo o di un'attività di propaganda.

La decisione sulla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole spetta, in un'ultima analisi, allo Stato che gode, in questo senso, di un margine di apprezzamento circa l'opportunità di mantenere tale simbolo (quale espressione di una tradizione religiosa) e circa l'interpretazione del suo significato e della sua compatibilità con il principio di laicità dello Stato.

La sentenza 18 marzo 2011 accoglie il ricorso del governo italiano contro la precedente sentenza della Seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell'Uomo, pronunciata il 3 novembre 2009 (Affaire Lautsi c. Italia, n. 30814/06).